

Il presente *“Regolamento per la disciplina del bilancio partecipativo del Comune di Francavilla Fontana”* è redatto secondo quanto previsto dall'articolo. 50 dello Statuto che prevede: **“Il Bilancio partecipativo rappresenta uno degli strumenti di governo del Territorio. Il suo fine è quello di garantire la possibilità alle cittadine ed ai cittadini di avere tutti gli strumenti informativi necessari per intervenire attivamente nella fase di elaborazione del bilancio di previsione e del piano degli investimenti. Per stimolare la partecipazione si stanzierà ogni anno, in sede di bilancio di previsione, una somma per finanziare opere decise dalla cittadinanza previa valutazione di fattibilità.”** Il presente Regolamento detta le disposizioni di riferimento per la realizzazione del bilancio partecipativo, quale strumento per affidare ai cittadini le scelte concernenti l'utilizzo di una parte delle risorse annuali di bilancio.

Articolo 1 – Definizione, finalità, obiettivi

1. Il bilancio partecipativo è un processo di democrazia deliberativa che promuove la partecipazione delle cittadine e dei cittadini alle decisioni che riguardano l'utilizzo e la destinazione di una parte delle risorse economiche dell'ente, nelle aree e nei settori nei quali il Comune ha competenza diretta, decise annualmente dal Consiglio comunale.
2. È uno strumento di stimolo, ascolto, relazione, comunicazione ed apprendimento reciproco, ideato nell'ottica di una virtuosa collaborazione tra istituzioni e cittadini nell'interesse generale della comunità.
3. Il Comune di Francavilla Fontana riconosce alle cittadine e ai cittadini la possibilità di decidere le modalità di utilizzo di una parte delle risorse del bilancio di previsione, nelle forme definite dal presente Regolamento.
4. Obiettivi del bilancio partecipativo sono:
 - a) rafforzare e favorire la nascita di interazioni umane improntate alla condivisione ed alla solidarietà tra tutti coloro che vivono il territorio comunale, lo costruiscono e lo trasformano;
 - b) razionalizzare ed ottimizzare gli sforzi e le energie avendo come obiettivo l'interesse generale della collettività;
 - c) valorizzare e dare forza ai saperi, alle competenze ed all'impegno diffusi nella società;
 - d) migliorare la qualità delle scelte dell'Amministrazione comunale, in attuazione dell'art. 97, comma 1, della Costituzione coinvolgendo le cittadine e i cittadini nella gestione delle risorse pubbliche attraverso forme di democrazia deliberativa;
 - e) facilitare il confronto, ridurre i conflitti e sviluppare la fiducia reciproca tra istituzioni e cittadini, promuovendo scelte e decisioni condivise;
 - f) rispondere in modo più efficace alle necessità della popolazione ed assicurare una maggiore corrispondenza tra bisogni da soddisfare e risorse disponibili;
 - g) promuovere nuove forme di comunicazione pubblica per una piena affermazione del diritto alla trasparenza e della cittadinanza attiva, riducendo le aree di monopolio decisionale attribuite alla classe politica, conseguentemente ampliando il senso di responsabilità nella cittadinanza.

Articolo 2 – Protagonisti della partecipazione

1. Possono presentare proposte progettuali le cittadine e i cittadini che abbiano compiuto sedici anni di età al momento della presentazione della proposta, residenti sul territorio comunale, le associazioni, le aziende, le istituzioni pubbliche e private, i rappresentanti di categorie economiche, gli organismi formali ed informali di rappresentanza collettiva, con sede legale od operativa nel territorio comunale.
2. Per la realizzazione del bilancio partecipativo, l'Amministrazione può avvalersi di figure interne o esterne all'Amministrazione, competenti in processi partecipativi e/o di coordinatori di progetto.

Articolo 3 – Aree del territorio coinvolte nei processi partecipativi

1. Il processo partecipativo interessa l'intero territorio comunale.

2. Le proposte progettuali riguardano esclusivamente beni di proprietà comunale.

Articolo 4 – Oggetto dei processi partecipativi

1. Il Consiglio comunale individua annualmente i settori di intervento oggetto del bilancio partecipativo, all'interno delle seguenti aree tematiche:

- lavori pubblici, mobilità e viabilità;
- spazi ed aree verdi, parchi gioco, riqualificazione dei quartieri, riduzione inquinamento, interventi contro il degrado urbano;
- attività socioculturali, di aggregazione, intrattenimento e sportive;
- pari opportunità, cittadinanza attiva.

2. Le risorse da destinare allo svolgimento del bilancio partecipativo sono stabilite dal bilancio di previsione annuale e possono essere individuate sia nella parte di spesa in conto capitale sia nella parte di spesa corrente, purché non ripetitiva e ricorrente.

Articolo 5 – Definizione del processo partecipativo

1. Annualmente il Consiglio comunale, su proposta della Giunta comunale, con proprio atto deliberativo definisce:

- i settori di intervento all'interno delle aree tematiche oggetto del Bilancio Partecipativo di cui al precedente art. 4, comma 1.;
- la tipologia di spesa e la quota del bilancio di previsione da destinare al processo partecipativo.

2. La Giunta comunale, in attuazione della deliberazione consiliare di cui al comma 1., definisce con proprio provvedimento:

- il limite minimo e massimo di spesa per ciascun progetto;
- i tempi di svolgimento del processo partecipativo.

Articolo 6 – Fasi del processo partecipativo

1. Il processo partecipativo si articola nelle seguenti fasi:

Fase A – Informazione

A1. Consiste nella presentazione del percorso di partecipazione alla cittadinanza attraverso una o più assemblee pubbliche al fine di illustrare i contenuti, le modalità organizzative ed i tempi di realizzazione del bilancio partecipativo;

A2. Il calendario delle assemblee viene pubblicizzato con modalità multicanale, attraverso materiale cartaceo distribuito capillarmente nei quartieri, conferenze stampa, comunicati stampa, social media, posta elettronica, sms, sito internet del Comune.

Fase B – Definizione delle proposte progettuali

B1. La prima azione prevede l'organizzazione e lo svolgimento di incontri di quartiere per elaborare le proposte progettuali su temi di interesse comune, nel settore di intervento individuato. Obiettivo degli incontri è giungere alla definizione di proposte progettuali condivise per rispondere alle esigenze espresse dalla popolazione. Agli incontri possono partecipare tutti i soggetti interessati al tema o ai temi trattati, anche se non hanno preso parte alle assemblee di presentazione;

B2. In questa fase è possibile, laddove richiesta o ritenuta necessaria, la presenza agli incontri di esperti o dei referenti degli uffici comunali competenti, per supportare il lavoro progettuale ed offrire elementi di valutazione tecnica preventiva.

Fase C – Presentazione delle proposte progettuali

C1. Possono presentare proposte progettuali in forma singola o associata, in gruppi formali e non, quanti hanno partecipato agli incontri di progettazione e coloro che hanno elaborato autonomamente la propria

proposta, nei termini e con le modalità stabiliti ogni anno.

Le proposte vanno distinte in:

1. Segnalazioni: piccoli interventi di modesta entità che vengono immediatamente trasmessi agli uffici competenti e che non faranno parte del documento di partecipazione;
2. Interventi: opere o interventi di interesse di scala comunale che necessitano di una istruttoria tecnica e di una valutazione di priorità.

C2. Per la presentazione di una proposta progettuale è necessario:

- utilizzare l'apposita scheda progetto disponibile sul sito internet del Comune, seguendo le istruzioni indicate annualmente;
- attenersi al settore di intervento indicato dal Consiglio comunale;
- indicare le singole voci di spesa e, anche in modo approssimativo qualora non sia possibile un maggiore dettaglio, il budget di spesa del progetto, tenendo conto del limite minimo e massimo stabilito ogni anno.

C3. Ogni soggetto può presentare un solo progetto.

C4. Possono essere presentati anche progetti che necessitano di autorizzazioni specifiche (ad esempio da parte della Sovrintendenza). In sede di valutazione tecnica, di cui alla fase successiva, spetterà agli uffici competenti verificare la possibilità dell'ammissione al voto, sulla base della complessità tecnica della proposta ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, tenuto conto dei tempi e delle modalità di svolgimento del bilancio partecipativo.

Fase D – Valutazione tecnica delle proposte progettuali

D1. Tutte le proposte progettuali presentate sono valutate dai referenti degli uffici comunali competenti, sulla base di criteri, quali la chiarezza della proposta e degli obiettivi, il perseguimento dell'interesse generale, la fattibilità tecnica, la rispondenza alle normative vigenti, il rispetto dei limiti di spesa; i tempi di realizzazione, la sostenibilità economica.

D2. Il parere di ammissibilità motivato, reso dagli uffici comunali competenti, è vincolante e deve essere reso noto direttamente ai proponenti entro il termine fissato. Gli esiti della valutazione sono pubblicati nel sito internet del Comune.

D3. Le proposte progettuali ritenute ammissibili a seguito della valutazione tecnica andranno al voto.

Fase E – Promozione delle proposte progettuali

E1. Le proposte progettuali ammesse al voto sono presentate pubblicamente nel corso di una o più assemblee aperte alla cittadinanza, oltre che pubblicizzate attraverso le altre modalità comunicative utilizzate per la promozione del bilancio partecipativo.

Fase F – Votazione delle proposte progettuali

F1. Possono votare tutte le cittadine e i cittadini indicati al precedente articolo 2, comma 2.

F2. Il voto è personale e non può essere delegato.

F3. Ogni residente può votare fino ad un massimo di due progetti tra quelli ammessi al voto.

F4. Il voto può avvenire per via telematica, attraverso il sito del Comune, con le modalità indicate ogni anno, oppure con scheda cartacea nei luoghi e con le modalità stabiliti annualmente dalla Giunta comunale, al fine di favorire la massima partecipazione al voto anche di coloro che non utilizzano strumenti telematici.

F5. Al termine del periodo fissato per la votazione, vengono resi noti gli esiti, anche attraverso un evento pubblico aperto alla città, a cui partecipano i proponenti.

F6. Nel caso in cui i progetti vincitori non esauriscano la disponibilità economica destinata al bilancio partecipativo, si valuterà la possibilità di realizzare ulteriori progetti tra quelli più votati fino ad esaurimento della disponibilità economica.

Fase G – Definizione dei progetti

G1. Le proposte progettuali più votate vengono trasformate in progetti veri e propri, attraverso specifici incontri di progettazione a cui partecipano i tecnici comunali preposti a seconda del settore di intervento, i soggetti vincitori, le cittadine e i cittadini interessati ed eventuali facilitatori.

Fase H – Monitoraggio dei progetti

H1. Il monitoraggio e la verifica dell'iter di realizzazione dei progetti garantiscono l'aggiornamento costante sullo stato di attuazione dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione, attraverso la possibilità di accesso agli atti, la pubblicazione delle informazioni nel sito internet del Comune ed il contatto diretto con gli uffici coinvolti.

H2. Tutti i dati e le informazioni relativi al processo di partecipazione, nonché le modifiche apportate durante l'intero iter, sono pubblicati nel sito internet del Comune, al fine di garantire la massima trasparenza ed efficienza nella gestione del bilancio partecipativo.

Articolo 7 – Trattamento dei dati personali

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Francavilla Fontana.

Articolo 8 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme di legge, statutarie e regolamentari vigenti ed applicabili in materia.